



Comune di Esino Lario

CF e P. Iva 00432770139 P.zza Ing. Pietro Pensa, 4 23825 Esino Lario (LC)

Tel. 0341-860.111 - PEC: comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO PER TEST NON COMPETITIVI PER AUTO DA COMPETIZIONE, DELLA STRADA COMUNALE COMPRESA TRA IL BIVIO DELLA STRADA STATALE "SS 753" - "LOCALITÀ MONTE PARADISO" E IL PARCHEGGIO IN LOCALITÀ CAINALLO.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione dell'utilizzo della strada comunale compresa tra il bivio della Strada Statale "SS 753" denominato "Località Monte Paradiso" e il parcheggio in Località Cainallo, nei due sensi di marcia per l'esecuzione di Test tecnici su strada di autoveicoli da competizione.

L'utilizzo del tratto di strada è concesso per iniziative a contenuto sportivo, in particolare per testare le vetture su strada con motori endotermici tradizionali, ibridi e/o elettrici.

Art. 2 – Tratto stradale in questione.

Il tratto stradale per cui può essere richiesta l'autorizzazione all'utilizzo è quello indicato all'art. 1, la strada comunale compresa tra il bivio della Strada Statale "SS 753" denominato "Località Monte Paradiso" e il parcheggio in Località Cainallo.

Art. 3 – Soggetti utilizzatori.

L'utilizzo della strada può essere concesso a:

1. Società o associazioni sportive o dilettantistiche;
2. Altri soggetti privati;
3. Enti pubblici.

Art. 4 – Modalità della richiesta.

Gli interessati all'utilizzo del tratto di strada devono presentare richiesta scritta almeno **sette giorni prima** della data in cui è previsto l'utilizzo della stessa, corredata dei dati relativi al soggetto utilizzatore (sede legale e/o residenza – partita IVA o codice fiscale – recapiti telefonici) nonché dell'impegno al versamento della somma di **€. 350,00 per giornata intera e €. 200,00 (mezza**

giornata) a titolo di rimborso forfetario degli oneri relativi al procedimento di sospensione parziale della circolazione stradale.

Nella domanda dovrà essere indicato il numero di auto con cui si intende utilizzare il tratto stradale, l'orario per cui si richiede la chiusura e il/i giorno/i interessato/i.

Nel caso di società o associazioni o enti pubblici dovrà essere indicato il nominativo e il recapito del responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo sarà autorizzato a discrezione insindacabile dell'Ente, motivandone l'eventuale diniego e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

In caso di annullamento del test il richiedente dovrà tempestivamente dare comunicazione relativa al Comune a mezzo di posta elettronica all'indirizzo esinolar@comune.esinolario.lc.it

L'ordinanza di chiusura del tratto di strada interessato verrà emessa solo al ricevimento di copia del versamento della somma sopra indicata effettuato con le modalità seguenti.

I richiedenti dovranno almeno tre giorni prima della data in cui si prevede l'utilizzo del tratto di strada: presentare o inviare a mezzo di posta elettronica copia del versamento della somma dovuta, effettuato tramite bollettino postale utilizzando il codice IBAN: **IT1920569651830000050000X85** intestato a **Comune di Esino Lario – Servizio Tesoreria** indicando la causale "rimborso pratica chiusura Strada per Località Cainallo (zona impianti sci) per il giorno _____".

Tale cifra una volta versata sarà trattenuta anche in caso di non espletamento delle prove.

La cifra versata anticipatamente per un test e poi non effettuato potrà eventualmente essere usufruita dal richiedente per un test successivo, da effettuarsi entro i successivi sei mesi.

Qualora non pervenga il versamento di tale somma l'impegno non verrà assunto e, pertanto, non si procederà all'emissione dell'apposita ordinanza di chiusura strada.

Nel caso in cui gli autoveicoli presenti nel test siano più di uno verrà addebitato un sovrapprezzo di € **100,00** per ogni autoveicolo presente oltre al primo, da versare contestualmente alla cifra prestabilita.

I richiedenti dovranno presentare nota del Responsabile attestante:

1. l'assunzione di ogni responsabilità derivante dall'utilizzo della strada e di rifusione degli eventuali danni arrecati;
2. l'impegno ad assicurare l'avviamento alle prestazioni collaborative di personale idoneo da impiegarsi per garantire le opportune e necessarie attività connesse all'osservanza della normativa vigente tempo per tempo in materia di sicurezza, quali, a puro titolo di esempio:
 - fornire gli appositi apparati affinché tutti gli addetti alla sicurezza siano in costante contatto tra di loro per tutta la durata del test;
 - far chiudere e controllare tutti gli accessi laterali, affinché nessuno si immetta sul tratto di strada oggetto del test senza l'autorizzazione degli addetti alla sicurezza;
 - lasciare libero accesso in qualsiasi momento ai mezzi di soccorso.

Il Comune si impegna a comunicare alla cittadinanza mediante la pubblicazione dell'ordinanza e di appositi cartelli di avviso il periodo di chiusura della strada almeno 48 ore prima dello svolgimento dei test.

Art. 5 – Condizioni per l'utilizzo.

L'utilizzo del tratto di strada può essere concesso tutti i giorni della settimana **tranne sabato, domenica e festivi** e con i seguenti orari:

- per mezza giornata dalle ore 8:00 alle ore 12:00 o dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- giornata intera dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- con l'esclusione del periodo compreso tra il 1° giugno e il 20 settembre.

Durante il periodo di caccia, l'utilizzo è ammesso esclusivamente durante le giornate di martedì e venerdì.

Art. 6 – Obblighi e impegni.

Il richiedente e l'utilizzatore della strada sono tenuti ai seguenti obblighi:

- assumere le responsabilità derivanti dall'utilizzo del tratto stradale concesso, garantendo l'Amministrazione Comunale da eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere stradali (cunette, asfalto, ringhiere e/o *guard-rail*) con relativo ripristino di essi e al risarcimento di eventuali danni a persone, animali e cose mediante la stipulazione delle dovute polizze assicurative;
- garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza; vigilare affinché sia assicurata l'assenza di eventuale pubblico lungo il tratto stradale interessato dal test al fine di garantire la sicurezza, in caso contrario sarà responsabilità del richiedente provvedere all'incolumità delle persone presenti;
- utilizzare obbligatoriamente per le sessioni, al fine di garantire la sicurezza, casco omologato e cinture di sicurezza; in caso di assenza di uno di questi dispositivi non sarà consentito svolgere il test;
- garantire delle pause ogni **15/20 minuti** per consentire il passaggio di residenti e/o proprietari di fabbricati o fondi situati in prossimità o nell'area stradale interessata dal test;
- applicare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto e la tutela del territorio, in materia di inquinamento ambientale (chimico, biologico e acustico), **come previsto dal Regolamento della Regione Lombardia - Parco Regionale della Grigna Settentrionale, Norme tecniche di attuazione – serie Ordinaria n° 50 del 15 dicembre 2018, e dagli ulteriori Regolamenti comunali o regionali che disciplinano la materia**; qualora dovessero verificarsi incidenti che mettano a rischio il patrimonio faunistico e naturalistico, sarà cura del richiedente provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza e allo smaltimento di eventuali materiali contaminanti;

Resta vietato lo sversamento di olio, carburanti, e ulteriori inquinanti, nonché l'abbandono di rifiuti generati in occasione dei test.

È fatto obbligo all'utilizzatore di provvedere in modo autonomo allo smaltimento dei rifiuti ordinari e al riordino ovvero al ritiro della segnaletica utilizzata al termine dell'utilizzo.

Qualora fosse necessario, il Comune provvederà **su apposita richiesta**, al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, indifferenziato).
Nel caso di nevicate, l'utilizzatore dovrà provvedere in modo autonomo alla rimozione del manto nevoso per poter eseguire i test.

Art. 7 – Conclusioni.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente tempo per tempo, e in particolare al Codice della strada e al relativo Regolamento di attuazione.

Art. 8 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione a mezzo della quale esso viene approvato.